

Brescia, lì 04.09.2015

SPETT.LE CLIENTE

Oggetto: CAMBIA LA DISCIPLINA DELLE LAVORAZIONE UE SE LA MERCE NON VIENE RESTITUITA AL COMMITTENTE

L'art. 13 della L. 29 luglio 2015, n. 115 (Legge europea 2014), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.178 del 3 agosto 2015, ha modificato gli artt. 38 e 41 del D.L. n. 331/1993, riguardanti la disciplina degli scambi intracomunitari di beni, **con effetto dal 18 agosto 2015.**

In particolare, risulta ora:

- assimilata ad una "operazione intraUE" l'introduzione dei beni da lavorare laddove essi siano "restituiti" al committente tramite trasporto/spedizione in altro Paese rispetto a quello di provenienza
- restando la lavorazione territoriale nel paese dove è avvenuta.

A titolo di esempio, in relazione ad una lavorazione tra un'impresa italiana ed una tedesca:

- non costituisce "cessione intra-UE": il trasferimento in Germania dei beni solo se essi vengano successivamente trasportati/spediti in Italia. Ove l'impresa italiana ne ordini l'invio in Francia/USA, si trova ad effettuare un'operazione "assimilata" ad una cessione intra-UE in Germania, dovendo così:
 - aprire una P. Iva in Germania cui la P. Iva italiana fattura in non imponibilità art. 41 DL 331/93; reverse charge in Germania con la nuova P. Iva; Intra1-bis da Italia a Germania ed Intrastat tedesco
 - non mutano gli adempimenti della lavorazione: esclusa Iva in Italia art. 7-ter Dpr 663/72 (e soggetta a reverse charge dall'impresa tedesca, non dalla nuova P. Iva tedesca) ed Intra1-quater
- non costituisce "acquisto intra-UE": l'introduzione in Italia dei beni solo se essi vengano restituiti in Germania al committente tedesco; in caso contrario (es: il tedesco ordina l'invio in Francia o negli USA) il committente tedesco deve aprire partita Iva in Italia per regolarizzare un acquisto intra-UE.

Nota: la modifica si è resa necessaria al fine di definire la procedura di infrazione (causa "EU Pilot", caso n. 6286/14) dovuta alla non conformità della disciplina nazionale all'art.17 par. 2 lett. f) Dir. n. 2006/112/CE.

La Corte UE (sent. 6/03/2014, cause C-606/12 e 607/12) ha riconosciuto "non conforme" alla direttiva la norma italiana nella parte in cui permette di non assimilare ad una cessione comunitaria di beni l'introduzione in un paese Ue di beni oggetto di lavorazione laddove essi siano successivamente restituiti al committente UE tramite spedizione in un altro paese UE o in un paese extra-Ue.

Secondo i giudici europei, l'invio del bene lavorato al soggetto passivo nello Stato membro a partire dal quale tale bene era stato inizialmente trasportato o spedito è una **condizione essenziale** per l'applicazione del regime sospensivo e, in difetto, si rientra automaticamente nell'ipotesi del **trasferimento a "se stessi"**, con applicazione dell'IVA nel Paese di destinazione ai sensi dell'art. 17, par. 1, della Direttiva n. 2006/112/CE, recepito dagli artt. 38, comma 3, lett. b), e 41, comma 2, lett. c), del D.L. n. 331/1993.

ESEMPIO 1:

La società tedesca Alfa GmbH invia in Italia dei beni per essere lavorati dalla Beta Srl.

Al termine della lavorazione, la Beta restituisce i beni **in Germania** alla Alfa; in tal caso:

- l'invio dei beni in Italia non è assimilabile ad un acquisto intra-UE

□ la Beta Srl deve limitarsi:

a) alla ricezione dei beni:

- ad annotare i beni ricevuti nel **registro dei beni in lavorazione** (art. 50, DL 331/93)
- a presentare l'Intra2-bis ai soli fini statistici se ha periodicità mensile di tale modello

b) alla restituzione dei beni:

- a fatturare il servizio senza IVA (art. 7-ter, DPR 633/72) ed a presentare l'**Intra1-quater** per la lavorazione
 - a scaricare il registro dei beni in lavorazione (art. 50, DL 331/93) ed a presentare l'**Intra1-bis ai soli fini statistici** se ha periodicità mensile di tale modello.
-

ESEMPIO 2:

Nell'Esempio1 precedente si ponga ora che, al termine della lavorazione, la Beta Srl, su ordine della Alfa GmbH, restituisca i beni consegnandoli al cliente di quest'ultima in Francia.

In tal caso l'invio dei beni in Italia è assimilato ad un acquisto intra-UE e pertanto

□ la Alfa GmbH:

- si identifica direttamente aprendo partita Iva in Italia
- emette una fattura tra la propria P.Iva tedesca e quella italiana in non imponibilità; la P.Iva italiana procede all'integrazione della fattura tedesca con applicazione dell'Iva e annotazione nel registro acquisti e vendite; presenta la dichiarazione annuale Iva
- la P.Iva tedesca invia l'Intrastat in vendita e la P.Iva italiana invia l'Intra2-bis

□ per la Beta Srl: non si verificano particolari modifiche degli adempimenti dovuti; infatti:

- continua ad emettere **fattura esclusa da Iva** nei confronti di Alfa GmbH, (non possedendo quest'ultima una stabile organizzazione in Italia), presentando l'**Intra1-quater**
 - vi è il dubbio il dubbio se rimanga dovuto anche l'Intra1-bis e Intra2-bis ai fini statistici (se possiede una periodicità mensile di tali modelli), in quanto il trasferimento dovrà risultare monitorato anche ai fini statistici dalla Alfa GmbH.
-

ESEMPIO 3:

La Rossi srl invia in Germania alla Krupp GmbH dei beni per essere ivi lavorati.

Al termine della lavorazione, la Krupp restituisce i beni **in Italia** alla Rossi; in tal caso:

l'invio dei beni in Germania non è ammissibile ad una cessione intra-UE di beni

la Rossi Srl deve limitarsi:

a) alla spedizione dei beni:

- ad annotare i beni inviati nel **registro dei beni in lavorazione** (art. 50, DL 331/93)
- a presentare l'Intra 1-bis ai soli fini statistici se ha periodicità mensile di tale modello

b) al ricevimento dei beni lavorati:

- ad integrare la fattura del tedesco con l'Iva (da annotare tra il registro degli acquisti e delle vendite) ed a presentare l'**Intra2-quater**
 - a scaricare il registro dei beni concessi in lavorazione (art. 50, DL 331/93) ed a presentare l'**Intra2-bis ai soli fini statistici** se ha periodicità mensile di tale modello.
-

ESEMPIO 4:

Nell'Esempio2 precedente si ponga ora che, al termine della lavorazione, la Krupp, su ordine della Rossi, restituisca i beni consegnandoli al cliente francese della Rossi Srl.

In tal caso l'invio dei beni in Germania è assimilato ad una cessione intra-UE e pertanto:

□ la Rossi Srl:

- si deve identificare in Germania, aprendo partita Iva in tale paese
 - emette una fattura non imponibile art. 41 DL 331/93 verso la propria P.Iva tedesca (che effettuerà il reverse charge, con tutti relativi adempimenti fiscali in Germania)
-

- la P.Iva tedesca invia l'Intrastat in acquisto e la P.Iva italiana invia l'Intra1-bis (inclusa la parte statistica ove abbia periodicità mensile di tale modello)

□ per la Krupp GmbH: non si verificano particolari modifiche degli adempimenti dovuti; infatti:

- continua ad emettere **fattura esclusa da Iva** nei confronti di Rossi (non possedendo quest'ultima una stabile organizzazione in Germania) e presenta l'intrastat servizi.

Inoltre la Rossi dovrà emettere fattura non imponibile nei confronti del cliente francese, presentando l'Intrastat (tedesco) indicando come destinazione Francia.

Lo Studio rimane a disposizione per analizzare ogni caso specifico venga posto.

Studio Dott. Begni & Associati